Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 9 marzo 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(2731)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 dicembre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1967
registro n. 21 Esercito, foglio n. 43

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 588-573):

BOTTI Giuseppe, da Capua (Caserta), sottotenente;

LEPORE (non Lepori) Onorio, da Gemona (Udine), caporale.

Regio decreto 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1915, registro n. 53 Guerra, foglio n. 199 (Bollettino ufficiale 1915, dispensa 31, pagina 1129):

TAFURO Pompilio, da Carmiano (Lecce), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23 Guerra, foglio n. 6 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5427):

IUPPA Gennano, da Torre Maggiore (Foggia), sergente maggiore: rettificato in Gennaro (vedasi *Bollettino ufficiale 1923*, dispensa 32, pagina 1732).

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5746):

BOLOGNESI Remigio, da Crespino (Rovigo), caporale.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(2455)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;
Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1966, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
Visto il provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 30 novembre 1966 con il quale il direttore centrale dott. Fiorenzo Spanu è stato nominato a decorrere dal 10 dicembre 1966 capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in sostituzione del direttore centrale dott. Emilio Batani, destinato ad altro incarico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 10 dicembre 1966, il direttore centrale dott. Fiorenzo Spanu, capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in sostituzione del dott. Emilio Batani.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1967
Registro n. 07 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 296

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Proroga del termine dei lavori ed integrazione dei componenti del Comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'Ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 29511 del 26 aprile 1965, in corso di registrazione, relativo alla composizione del Comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'Ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ravvisata la necessità di prorogare il termine dei lavori del Comitato di controllo al 31 dicembre 1966;
Riconosciuta l'opportunità di includere fra i membri di detto Comitato l'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni Lensi ing. Ernesto, per un migliore coordinamento della progettazione e l'ispettore generale Deni ing. Giuseppe, nella qualità di direttore dei lavori di costruzione della nuova sede ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il termine dei lavori del Comitato di controllo costituito con decreto interministeriale n. 29511 del 26 aprile 1965 è prorogato al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni Lensi dott. ing. Ernesto e l'ispettore generale delle poste e delle telecomunicazioni Deni dott. ing. Giuseppe sono chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'onere presuntivo in L. 1.310.000 per il gettone di presenza da corrispondersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai componenti del Comitato di cui al presente decreto, farà carico, per il corrente esercizio finanziario, al cap. 191/1 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Registro n. 01 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 341

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dall'Ambasciata d'Austria presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;
Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata d'Austria presso la Santa Sede tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente di nazionalità italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dall'Ambasciata d'Austria presso la Santa Sede, di nazionalità italiana, è estesa, con le modalità del commercio indicate alla tabella A),

l'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale - costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 3, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previsto dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24747, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102; col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 9310, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1960, registro n. 43, foglio n. 74, col quale è stato chiamato a far parte della Commissione sopracitata in qualità di membro il dott. ing. Arturo De Marco, all'epoca ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona;

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1961, n. 8885, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1961, registro n. 30, foglio n. 289; 19 giugno 1961, n. 6907, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 31, foglio n. 33; 3 agosto 1962, n. 2886, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1963, registro n. 15, foglio n. 19; 23 giugno 1966, n. 8296, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 18, foglio n. 20, con i quali si è provveduto ad aggiornare la Commissione di cui trattasi;

Considerato che il dott. ing. Arturo De Marco è stato recentemente trasferito ad altro ufficio e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Mauro Carrettà, ingegnere capo dello Ufficio tecnico erariale di Ancona è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, in sostituzione del dott. ing. Arturo De Marco, recentemente trasferito.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito all'ingegnere Mauro Carretta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1966
Registro n. 25, *foglio n.* 120

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Determinazione, per il biennio 1967-68, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1965, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1965-1966, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa nazionale ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del medesimo contributo per il biennio 1967-1968;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 178, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, è confermato, per il biennio 1967-1968, nella misura di lire 48.000 (quarantottomila) annue ed è versato e riscosso con le modalità e termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLV Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLV Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 2152 del 30 gennaio 1967, con la quale il comune di Savona comunica che il sig. Angelo Carossino si è dimesso dalla carica di sindaco, e che in sua vece è stato eletto l'avv. Benedetto Martinengo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il sig. Angelo Carossino, dimissionario, con l'avv. Benedetto Martinengo;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Benedetto Martinengo è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Savona, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in sostituzione del sig. Angelo Carossino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(2419)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua la emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 192

(2655)

DECRETO PREFETTIZIO 24 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto n. 15369.11.1.10, in data 28 luglio 1965, con il quale venne provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1968, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Visto che a far parte del predetto Consiglio era stato chiamato il dott. Luigi Chiarini, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Palermo;

Considerato che il dott. Chiarini, a seguito di collocamento a riposo, ha lasciato la direzione della sede provinciale dell'I.N.P.S., e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione in seno al Consiglio provinciale di sanità;

Sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Luigi Patruno, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Palermo, è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità, fino alla scadenza del Consiglio stesso, in sostituzione del dott. Luigi Chiarini.

Palermo, addì 24 febbraio 1967

Il prefetto: RAVALLI

(2390)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Portovenere (La Spezia).

Con decreto 6 febbraio 1967 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'ex strada militare della lunghezza di m. 1500, sita nel comune di Portovenere (La Spezia) e riportata nel catasto terreni di detto Comune al foglio n. 3.

(2497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.095.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.753.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.517.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.756.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.034.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.592.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.107.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.705.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.055.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.420.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.594.156 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.359.159 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.929.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.442.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.806.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.759.979, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 192.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.805.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.716.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.457.067, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.764.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.721.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.179.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.330.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.360.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.893.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.128.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.774.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.321.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.074.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.385.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.064.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1967, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.542.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.742.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, numero 20207/7011, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Rosa nata in Corato l'11 settembre 1885, della zona demaniale facente parte del tratturo Canosa-Ruvo in Corato, estesa mq. 890 riportata in catasto alla particella n. 183-c del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 340.

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, numero 20205/7013, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Loiodice Nunzio nato in Corato il 1° giugno 1915 e Loiodice Pasqualina nata in Corato il 14 gennaio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturello Canosa-Ruvo in Corato, estesa mq. 290 riportata in catasto alla particella n. 75 parte e 182-b del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 269 e 270.

(2359)

Nomina del commissario della Stazione sperimentale agraria di Ascoli Piceno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 40, il prof. Luigi Corridoni è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione sperimentale agraria di Ascoli Piceno, sino al 31 dicembre 1967.

(2343)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 27819 del 4 gennaio 1967, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Andria è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 in titoli di Stato, disposta in suo favore dalla signora De Tintis Angelica Maria, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al nome della « professoressa Pierina Intini ».

(2411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi dell'8 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,70	624,78	624,75	625,75	624,85	624,79	624,75	624,85	624,75
$ Can.	577,18	576,75	577 —	576,75	576,70	577 —	576,82	576,75	577 —	576,80
Fr. Sv.	144,18	144,16	144,18	144,175	144,10	144,18	144,18	144,175	144,18	144,18
Kr. D.	90,28	90,32	90,35	90,35	90,25	90,28	90,3250	90,35	90,28	90,27
Kr. N.	87,36	87.35	87,35	87,355	87,40	87,35	87,35	87,355	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,95	120,95	120,94	120,96	120,25	120,94	120,94	120,96	120,94	120,94
Fol.	173,10	173,06	173,0950	173,085	173,05	173,09	173,075	173,085	173,09	173,08
Fr. B.	12,57	12,571	12,5750	12,5720	12,57	12,57	12,5730	12,5720	12,57	12,57
Franco francese	126,31	126,28	126,28	126,295	126,25	126,28	126,31	126,295	126,28	126,29
Lst.	1746,13	1746,30	1746,35	1746,30	1745,75	1745,97	1746,30	1746,30	1745,97	1746,40
Dm. occ.	157,26	157,26	157,30	157,275	157,25	157,27	157,28	157,275	157,27	157,28
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,18	24,1810	24,10	24,17	24,178	24,1810	24,17	24,18
Escudo Port.	21,79	21,78	21,78	21,79	21,75	21,79	21,785	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,42	10,42125	10,43	10,42	10,42	10,42125	10,42	10,42

Media dei titoli dell'8 marzo 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	576,785
1 Franco svizzero	144,177
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	173,08
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,302
1 Lira sterlina	1746,30
1 Marco germanico	157,277
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,421

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 agosto 1966 al 21 agosto 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.638	zero	1.738	4.174	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.359	9.585	2.044	7.359	6.682	15.983
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	8.153	8.287	1.992	8.153	11.007	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	8.603	8.322	1.727	8.603	11.707	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	9.143	8.364	1.409	9.143	12.547	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	9.413	8.385	1.250	9.413	12.967	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	8.406	1.250	9.683	13.387	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % .	10.853	8.497	1.250	10.853	15.207	35.840
	24	8. superiore al 43 % . .	13.373	8.693	1.250	13.373	19.127	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.037	742	6.903	9.757	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.072	477	7.353	10.457	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.114	159	7.893	11.297	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.135	zero	8.163	11.717	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.156	zero	8.433	12.137	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % .	9.603	7.247	zero	9.603	13.957	32.090
	35	7. superiore al 43 % .	12.123	7.443	zero	12.123	17.877	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	5.432	12.233
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.850
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	52.444
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	22.144	17.863	22.761	24.893	36.185
	48	b. altri	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	7.037 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	9.757 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	7.072 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	10.457 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	7.114 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	11.297 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	7.135 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	11.717 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	7.156 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	12.137 (*g*)	25.305 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	7.247 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	13.957 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	7.443 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	17.877 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	5.432 (*g*)	12.233 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.975
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	55.569

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.039 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5 5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	61.699 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	61.699 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.37
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.707 (*l*)	zero	15.707 (*l*)	15.707
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.707
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . . .	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	13.842

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*i*)	31.091
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuòte, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove;

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10840)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 2 Sanità, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 del 17 marzo 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 141 del 10 giugno 1966, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 19 gennaio 1967, con la quale il sig. Cianfroni Natale, membro aggiunto per la stenografia alla Commissione predetta, rassegna le dimissioni per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La sig.na Pavanetto Barbara è nominata membro aggiunto per la stenografia alla Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del sig. Cianfroni Natale, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Registro n. 3, foglio n. 119

(2368)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso per esami a centoottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 21 settembre 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 30 e 31 marzo e 1° aprile 1967, alle ore 8.

(2533)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 366 del 20 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti, bandito con decreto n. 6272 del 17 settembre 1965;

Visto il decreto n. 367 del 20 gennaio 1967, col quale venivano assegnate ai vincitori le rispettive sedi;

Considerato che il dott. Salvatore Del Vecchio deve ritenersi rinunciatario al posto di ufficiale sanitario del comune di Margherita di Savoia, non avendo assunto servizio nel termine perentorio assegnatogli senza far pervenire alcuna giustificazione al riguardo;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso dei concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Del Vecchio;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Del Vecchio Salvatore è dichiarato rinunciatario al posto di ufficiale sanitario del comune di Margherita di Savoia.

Il dott. Di Lecce Antonio è nominato ufficiale sanitario del comune di Margherita di Savoia.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio ai sensi di legge.

Il dott. Di Lecce Antonio, pena la decadenza, deve assumere servizio presso il comune di Margherita di Savoia entro quindici giorni dalla data del presente decreto.

Il sindaco di Margherita di Savoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Foggia, addì 18 febbraio 1967

Il medico provinciale: MARRA

(2370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3168 in data 15 settembre 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1964;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto e alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Ridolfi Eligio	punti	68,452
2. Paganelli Antonio	»	67,876
3. Mariani Mario	»	65,909
4. Falsetti Umberto	»	64,460
5. Gentili Pietro	»	62,309
6. Saturni Francesco	»	61,164
7. Brancaleoni Renato	»	61,115
8. Natalini Manlio	»	59,125
9. Giovagnoli Nazzareno	»	58,874
10. Massarini Valentino	»	58,410
11. Calafiore Francesco	»	57,388
12. Cupaiuolo Ennio	»	55,078
13. Principi Mario	»	53,799
14. Bravetti Marcello	»	52,935
15. Fullone Cosimo	»	50,891

16. Gradozzi Ugo . . . . . . punti 49,565
17. Sparvoli Giovanni . . . . . . » 49,251
18. Giorgi Severino . . . . . . » 48,266
19. Testa Pietro . » 48,150
20. Salvi Silvano . » 45,670

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Macerata, addì 9 febbraio 1967

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 471 in data 9 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approcato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori dei concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Ridolfi Eligio: Morrovalle, condotta unica;
2) Paganelli Antonio: Castelraimondo, 2ª condotta;
3) Mariani Mario: Civitanova Marche, 2ª condotta;
4) Falsetti Umberto: Camerino, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 9 febbraio 1967

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17437/2/10/91, del 21 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Vista la prefettizia n. 4889/11/4-Gab., del 24 febbraio 1967, con la quale viene designato il dott. Antonio Truosolo, in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Bonaventura Costabile viene nominato, componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa, il dott. Antonio Truosolo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Caserta.

Caserta, addì 1° marzo 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

(2515)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1966, n. 13.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del 15 novembre 1966*)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

« Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale ».

Art. 1.

Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e modificate con successive leggi ragionali, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 14:

il secondo comma dell'articolo 14 è completato come segue:

« Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi degli Organi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione regionale.

Rapporti con la Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ».

Art. 15:

L'articolo 15 è modificato come segue:

« *Ufficio personale*

Personale regionale: stato giuridico e trattamento economico. Commissioni consultive e Commissione paritetica.

Archivio generale.

Personale addetto alla Casa da gioco di St-Vincent.

Servizio telefono Servizio automezzi - Servizi di custodia ».

Art. 16:

L'articolo 16 è modificato come segue:

« *Servizio affari generali e legali*

Affari generali.

Elaborazione, esame e coordinamento di progetti di legge e decreti, studi e statistiche interessanti l'attività legislativa e amministrativa della Regione.

Promulgazione, pubblicazione e raccolta leggi e decreti.

Affari relativi alla Casa da gioco di St-Vincent.

Direzione e amministrazione del Bollettino Ufficiale.

Pubblicazione annunzi legali.

Biblioteca interna dell'Amministrazione regionale.

Disbrigo delle pratiche relative alle azioni da sostenersi in giudizio Contenzioso.

Pratiche amministrative del demanio e patrimonio.

Redazione, registrazione dei contratti e ulteriori incombenze, atti relativi alle concessioni e contravvenzioni stradali.

Istruzione degli atti concernenti il Servizio di segreteria della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta (in sede giurisdizionale e in sede amministrativa).

Art. 69:

a) Il secondo comma dell'art. 69 è modificato come segue:

« La Giunta regionale può trasferire ad altro posto, da un servizio od ufficio ad altro servizio od ufficio, personale appartenente alle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto, nonchè agli ultimi due gruppi della carriera direttiva, sempre che si tratti di posto appartenente allo stesso ruolo e senza pregiudizio dell'ulteriore sviluppo di carriera e degli assegni conseguibili a norma del presente regolamento ».

b) Il terzo comma dell'articolo 69 è soppresso.

Art. 75:

I capoversi sub lettera *g*) dell'articolo 75 sono modificati come segue:

« *g*) Avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue per i posti delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto e non superiori agli anni trentacinque per i posti della carriera direttiva, salvo le eccezioni di legge. Per i funzionari della carriera direttiva e per gli agenti, i cui verbali facciano fede in giudizio sino a querela di falso, è prescritta la maggiore età (anni ventuno).

Il limite massimo di età di anni trentacinque è elevato a quaranta anni per i posti compresi nei primi tre gruppi della carriera direttiva, posti per i quali è richiesto il diploma di laurea.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni ».

Art. 78:

L'articolo 78 è modificato come segue:

« Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, sono prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato i seguenti titoli di studio, conseguiti presso Università o presso Scuole ed Istituti italiani o Istituti esteri equiparati è riconosciuti dallo Stato.

I titoli di studio prescritti per i posti di ruolo tabellari dell'Amministrazione regionale sono i seguenti:

1) *Diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente*:

Segretario generale - Vice segretario generale - Dirigente del Servizio controllo enti locali e morali - Dirigente dei Servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio - Dirigente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale - Primo segretario capo servizio e ispettore Enti locali e morali - Dirigente del Servizio affari generali e legali - Primi segretari capi servizio.

2) *Diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente o diploma di laurea in Economia e commercio*:

Direttore e vice direttore dell'Ufficio regionale del turismo Dirigente dell'assessorato dell'industria e commercio - Primo segretario capo dei Servizi camerali - Primo segretario capo dei Servizi della zona Franca.

3) *Diploma di laurea in Giurisprudenza o diploma di laurea in Economia e commercio*:

Dirigente amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste.

4) *Diploma di laurea in Economia e commercio o in statistica o in scienze sociali*:

Primo segretario capo dell'Ufficio studi economici.

5) *Diploma di laurea in Ingegneria*:

Ingegnere capo - Vice ingegnere capo - Ingegneri.

6) *Diploma di laurea in Scienze agrarie*:

Ispettore agrario - Vice ispettore agrario - Ispettore agrario addetto.

7) *Diploma di laurea in Scienze forestali*:

Ispettore forestale capo servizio - Vice capo servizio ispettore forestale - Ispettore forestale addetto.

8) *Diploma di laurea in Architettura o diploma di laurea in Lettere con specializzazione in Archeologia*:

Sovraintendente alle Antichità, monumenti e belle arti.

9) *Diploma di laurea in Architettura*:

Architetto addetto alla Sovraintendenza antichità, monumenti e belle arti.

10) *Diploma di laurea in Architettura o diploma di laurea in Ingegneria civile*:

Urbanista.

11) *Diploma di laurea in Belle lettere o in Materie letterarie oppure diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente*:

Sovraintendente agli studi (dirigente dell'Assessorato della pubblica istruzione).

12) *Diploma di laurea in Medicina e chirurgia, oltre ai titoli di specializzazione indicati nel presente articolo*:

Medico regionale - Medico regionale aggiunto - Primario ostetrico ginecologo e Direttore sanitario, Aiuto ostetrico ginecologo e Medici assistenti dell'Istituto regionale materno ed infantile di Aosta - Direttore, coadiutore e assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio regionale di igiene e profilassi.

13) *Diploma di laurea in Chimica*:

Direttore coadiutore e assistente del Reparto chimico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi.

14) *Diploma di laurea in Medicina veterinaria*:

Veterinario regionale - Capo servizi zootecnici - Veterinario direttore Sezione zooprofilattica regionale.

15) *Diploma di ragioniere e diploma di laurea in Economia e commercio*:

Ragioniere capo dirigente dell'Assessorato delle finanze - Vice ragioniere capo.

16) *Diploma di ragioniere*:

Primo ragioniere economo - Primi ragionieri - Ragionieri - Capo centro meccanografico - Capi turno Centro meccanografico.

17) *Diploma di scuola media superiore*:

Primi segretari - Segretari - Archivista capo - Ispettore dell'ufficio turismo - Traduttori - Interpreti - Bibliotecario.

18) *Diploma di geometra*:

Primi geometri - Geometri.

19) *Diploma di scuola media superiore e diploma rilasciato da istituti o scuole di lingue*:

Interpreti - Traduttori.

20) *Diploma di scuola media inferiore*:

Impiegati della carriera esecutiva.

21) *Proscioglimento dall'obbligo scolastico*:

Per i salariati.

22) *Titoli di specializzazione specifica sono richiesti per i seguenti posti*:

Ostetrica - Infermiera diplomata - Assistente sociale - Assistente sanitaria visitatrice - Perito agrario - Archivista paleografo (per quest'ultimo è previsto il diploma di laurea in Giurisprudenza o il diploma di laurea in Materie letterarie e il diploma di Paleografia diplomatica ed achivista) - Per gli autisti ed i vigili sanitari autisti è previsto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo D.

Per gli agenti forestali sono prescritti i titoli e i requisiti particolari previsti dalle norme speciali vigenti in materia.

Per gli agenti stradali è prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo C.

Oltre al possesso dei titoli di studio prescritti dal comma precedente, sono anche prescritti i seguenti titoli di specializzazione e di servizio per i seguenti posti:

1) *per la nomina ai posti di segretario generale, di vice segretario generale, di dirigente di Assessorato, di capo Servizi controllo Enti locali e morali e di dirigente del Servizio affari generali e legali*:

Aver prestato per almeno quattro anni servizio di ruolo, o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso l'Amministrazione regionale ovvero aver prestato sei anni di effettivo servizio, quale titolare o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso altri Enti pubblici territoriali.

2) *Per la nomina al posto di dirigente degli uffici della Sovraintendenza agli studi*:

Aver disimpegnato le funzioni di preside di scuola secondaria o aver esercitato l'insegnamento in scuole secondarie, solo in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi presso Sovraintendenze agli studi o presso Provveditorati provinciali agli studi oppure essere in servizio presso l'Amministrazione regionale ed essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di provveditori agli studi.

3) *Per la nomina al posto di medico regionale*:

Aver esercitato per almeno quattro anni le funzioni di medico regionale o provinciale o di medico regionale aggiunto o di ufficiale sanitario di città capoluogo di Regione o Provincia o di città con oltre 50.000 abitanti o di direttore o coadiutore di reparto medico di Laboratorio di igiene e profilassi, ovvero essere in possesso della libera docenza o della specializzazione in igiene.

4) *Per la nomina al posto di veterinario regionale*:

Aver esercitato per almeno tre anni le funzioni di veterinario provinciale o regionale o di capo dei Servizi zootecnici di Regione o di direttore di macello in Comuni con oltre 50.000 abitanti o in città di capoluogo di Regione o di Provincia, ovvero essere in possesso della specializzazione in polizia veterinaria o in ispezione in alimenti di origine animale.

5) *Per la nomina ai posti di primario ostetrico direttore sanitario, di aiuto ostetrico, di medico assistente e di ostetrica dell'Istituto regionale materno ed infantile di Aosta, per la nomina ai posti di direttore di reparto, coadiutore e assistente del Laboratorio regionale di igiene e profilassi*:

Essere in possesso dei titoli di specializzazione e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti.

6) *Per la nomina al posto di ispettore agrario e di ispettore forestale*:

Aver esercitato le funzioni di ispettore agrario o forestale regionale o provinciale o di vice ispettore agrario o forestale regionale o provinciale per almeno due anni ovvero essere in possesso del diploma di laurea da almeno cinque anni.

7) *Per la nomina ai posti di direttore e di vice direttore dell'Ufficio turismo*:

Avere buona conoscenza di una lingua estera, oltre alla lingua francese (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di più lingue estere oltre alla lingua francese).

8) *Per la nomina ai posti di traduttore*:

Avere ottima conoscenza della lingua francese e di un'altra lingua estera.

9) *Per la nomina ai posti di interprete*:

Avere buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese o tedesca o di altra lingua estera.

10) *Per la nomina ai posti di stenodattilografa bilingue*:

Conoscere la stenografia sia in lingua italiana che in lingua francese ».

Art. 79:

L'articolo 79 è modificato come segue:

« La nomina a ruolo a posti iniziali di carriera è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva e per titoli per il personale della carriera ausiliaria.

E' consentita la nomina, mediante pubblico concorso, a posti iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del personale già di ruolo appartenente alla carriera immediatamente precedente che non sia in possesso dei prescritti titoli di studio, di cui al precedente art. 78, ma che risulti titolare da almeno un quinquennio di un posto di ruolo sempre nella carriera immediatamente precedente e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di « ottimo ».

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di pubblici concorsi per la nomina o posti della carriera direttiva di personale tecnico e sanitario e per la nomina a posti della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria per i quali siano richiesti titoli di specializzazione.

La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera viene fatta nei seguenti modi:

a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo secondo le modalità precisate nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta allegate al presente regolamento e alle condizioni previste dall'articolo 107;

b) per concorso interno, fra il personale regionale di ruolo in servizio qualora non sia possibile procedere alla promozione;

c) per concorso pubblico, per titoli ed esami o per titoli nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto.

Per la nomina del personale dei primi tre gruppi della carriera direttiva (A/1, A/2, A/3) l'Amministrazione in base alle esigenze dei servizi regionali, stabilirà di volta in volta, con apposita deliberazione, di procedere alla copertura dei posti mediante promozione, concorso interno o concorso pubblico.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale deve accertare la disponibilità dei posti vacanti d'organico che, nel termine di un anno dalla data di accertamento, devono essere ricoperti da titolari secondo le modalità di cui al comma precedente.

Nel caso di copertura di posti mediante concorsi pubblici o interni, l'Amministrazione regionale deve espletare i concorsi entro il quinto mese decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Per le nomine e i concorsi del personale sanitario e forestale, si applicano le norme delle leggi generali e speciali in vigore ».

Art. 82:

L'ultimo comma dell'articolo 82 è modificato come segue:

« I concorsi saranno banditi e si svolgeranno secondo le vigenti norme di legge e di regolamento ».

Art. 88:

L'articolo 88 è modificato come segue:

« Per ogni concorso pubblico o interno, indetto per la nomina a posti di ruolo, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione giudicatrice, così composta:

1) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;

2) da due consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;

3) dal segretario generale o dal vice segretario generale della Regione, oppure da un segretario generale o vice segretario generale di altra Regione o di Provincia;

4) da un dipendente della Regione, oppure di altra Regione o Provincia, appartenente allo stesso gruppo di carriera del nominando, designato per sorteggio dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale regionale.

Per i concorsi indetti per esami o per titoli ed esami, la Commissione giudicatrice deve essere integrata con la nomina di almeno un membro esperto particolarmente competente nelle materie attinenti al concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.

Per le prove preliminari di lingua francese, la Commissione giudicatrice sarà integrata con la nomina di uno o due insegnanti di lingua francese.

Nelle votazioni della Commissione, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Funge da segretario della Commissione giudicatrice il primo segretario addetto ai servizi amministrativi dell'ufficio personale o, in caso di assenza o di impedimento, da altro funzionario di pari grado.

Può essere nominata una sola Commissione giudicatrice di concorsi per la nomina a più posti vacanti della stessa qualifica o di qualifiche analoghe ».

Art. 101:

Il quarto comma dell'articolo 101 è soppresso.

Art. 102:

Il primo comma dell'articolo 102 è modificato come segue:

« La nomina degli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera direttiva è di competenza del Consiglio regionale ».

Art. 105:

L'articolo 105 è modificato come segue:

« Per poter essere ammesso ai concorsi interni, il personale deve aver prestato servizio senza demerito, quale titolare di posti di ruolo, rispettivamente per un periodo di anni quattro per la nomina a posti della carriera direttiva e per un periodo di anni due per la nomina a posti delle rimanenti carriere.

Il personale deve essere, inoltre, in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto messo a concorso, salvo che si tratti di personale già a ruolo nella carriera del posto vacante.

E' escluso dalla ammissione ai concorsi interni il personale che, nell'utimo triennio, abbia riportato qualifiche inferiori al « buono » o una delle seguenti punizioni disciplinari:

a) riduzione temporanea dello stipendio o del salario;

b) sospensione temporanea dalle funzioni con privazione dello stipendio ».

Art. 107:

L'articolo 107 è modificato come segue:

« La promozione consiste nell'avanzamento del personale nell'ambito dello stesso ruolo, da un posto ad un altro posto vacante del gruppo immediatamente superiore avente assegni di organico iniziali superiori.

Alle promozioni si provvede secondo le modalità previste per i singoli posti nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta annesse al presente regolamento.

Per ottenere la promozione il personale deve:

1) essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti per il posto vacante, salvo che si tratti di personale già a ruolo nella carriera del posto vacante;

2) aver conseguito nel gruppo di appartenenza del proprio ruolo l'attribuzione dell'ultimo stipendio o salario dopo il prescritto periodo di tempo previsto per lo sviluppo della carriera economica « a ruolo aperto »;

3) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Giunta regionale, a disimpegnare le mansioni del posto vacante ».

Art. 109:

Il secondo comma dell'articolo 109 è modificato come segue:

« I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi al personale interessato, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 83 ».

Art. 110:

A) Il primo comma dell'art. 110 è modificato come segue:

« Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le promozioni, le decisioni sui ricorsi contro l'attribuzione delle note di qualifica, i collocamenti in disponibilità, le dispense ed i licenziamenti per motivi non disciplinari del personale della Amministrazione regionale deve essere preventivamente sentito il parere della Commissione consultiva, così composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) da due consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio regionale;

c) da un Assessore designato dalla Giunta;

d) dal segretario generale, o dal vice segretario generale, salvo casi di incompatibilità;

e) da due dipendenti di Amministrazioni regionali, provinciali o comunali, appartenenti ad un gruppo di carriera non inferiore a quello dell'interessato, designati per sorteggio dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale regionale ».

B) L'ultimo comma dell'articolo 110 è modificato come segue:

« Per le modifiche al regolamento organico, alle tabelle organiche e al trattamento economico tabellare del personale, deve essere sentito il parere di una Commissione consultiva paritetica, così composta:

In rappresentanza della Regione:

dal Presidente della Giunta o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;

da due Assessori designati dalla Giunta;

da due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio;

In rappresentanza del personale:

dal segretario generale o dal vice segretario generale;

da due impiegati e da due salariati regionali, designati per sorteggio dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale regionale ».

Art. 113:

Il terzo e il quarto comma dell'art. 113 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi commi:

« L'attribuzione definitiva delle note di qualifica al personale spetta ad una Commissione così composta:

a) da un Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) dal segretario generale o dal vice segretario generale;

c) dai dirigenti di Assessorato o dai dirigenti dei Servizi.

Per il personale appartenente al gruppo A/3 della carriera direttiva, le note di qualifica sono compilate e attribuite in via definitiva, sentito il parere dell'amministratore competente, da una Commissione così composta:

a) da un Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) dal segretario generale o dal vice segretario generale;

c) da due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio regionale.

Per il vice segretario generale le note di qualifica sono attribuite in via definitiva dalla Giunta regionale, sentito il parere del segretario generale.

Per il segretario generale le note di qualifica sono attribuite in via di definitiva dalla Giunta regionale ».

Art. 120:

L'articolo 120 è modificato come segue:

« Il personale si distingue, inoltre, secondo le funzioni ed i titoli di studio previsti per i posti, nelle seguenti carriere:

Carriera direttiva:

Personale di concetto, con funzioni direttive, per il cui posto di organico è prescritto il diploma di laurea (personale di gruppo *A*).

Carriera di concetto:

Personale di concetto, con funzioni direttive o esecutive, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media superiore (personale di gruppo *B*).

Carriera esecutiva:

Personale d'ordine, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media inferiore, con eventuali altri titoli di specializzazione pratica (personale di gruppo *C*).

Carriera ausiliaria:

Personale per il cui posto di organico è prescritto il proscioglimento dall'obbligo scolastico (personale subalterno).

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva ha la qualifica di impiegato ».

Art. 121:

L'articolo 121 è modificato come segue:

« L'ordine gerarchico del personale è determinato dal gruppo di appartenenza nei vari ruoli delle quattro carriere e, a parità di qualifica, dalla anzianità di servizio nella qualifica stessa; a parità di questa, dall'età.

L'anzianità nella qualifica è determinata dalla data dell'ultima nomina o promozione; a parità di tale anzianità, è determinata dal posto in graduatoria di merito per la nomina o per la promozione; a parità anche di merito, dalla data di nomina nella qualifica precedente.

Infine a parità delle suddette condizioni, ha la precedenza il più anziano di età.

Agli effetti del computo dell'anzianità, deve essere dedotto il tempo nel quale il personale sia stato assente dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia o personali, o per sospensione dalla qualifica, dal servizio e dallo stipendio.

Il personale è ripartito, a seconda delle carriere e dei ruoli, nei seguenti gruppi regionali:

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo del personale amministrativo:

Gruppo regionale A/1 - Segretario generale.

Gruppo regionale A/2 - Vice segretario generale.

Gruppo regionale A/3 - Dirigente dell'Assessorato dell'industria e commercio - Dirigente amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste - Dirigente amministrativo dell'Assessorato del turismo - Dirigente amministrativo dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale - Sovraintendente agli studi dirigente dell'Assessorato della pubblica istruzione - Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio - Dirigente del Servizio enti locali e morali - Dirigente del Servizio affari generali e legali

Gruppo regionale A/4 - Primi segretari capi servizio - Vice direttore dell'Ufficio turismo - Primo segretario ispettore Enti locali e morali.

Ruolo del personale di Ragioneria:

Gruppo regionale A/3 - Ragioniere capo.

Gruppo regionale A/4 - Vice ragioniere capo.

Ruolo del personale tecnico:

Gruppo regionale A/3 - Ingegnere capo dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici - Sovraintendente alle antichità e belle arti - Ispettore agrario - Ispettore forestale.

Gruppo regionale A/4 - Vice ingegnere capo - Urbanista - Vice ispettore agrario - Vice ispettore forestale.

Gruppo regionale A/5 - Ingegneri - Architetto addetto alla Sovraintendenza antichità e belle arti - Ispettore agrario aggiunto - Ispettore forestale aggiunto.

Ruolo del personale sanitario:

Gruppo regionale A/3 - Medico regionale - Veterinario regionale.

Gruppo regionale A/4 - Medico regionale aggiunto - Capo servizi zootecnici.

Ruolo speciale:

Gruppo regionale A/RS - Archivista paleografo.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale amministrativo:

Gruppo regionale B/1 - Primi segretari.

Gruppo regionale B/2 - Segretari - Traduttori - Archivista capo - Ispettori Ufficio turismo.

Ruolo del personale di Ragioneria:

Gruppo regionale B/1 - Primi ragionieri.

Gruppo regionale B/2 - Ragionieri.

Ruolo del personale addetto al Centro meccanografico regionale:

Gruppo regionale B/1 CM - Capo Centro meccanografico (ragioniere).

Gruppo regionale B/2 CM - Capi turno Centro meccanografico (ragionieri).

Ruolo del personale tecnico:

Gruppo regionale B/1 - Primi geometri - Primo perito agrario.

Gruppo regionale B/2 - Geometri - Perito agrario - Perito agrario istruttore.

Ruolo speciale:

Gruppo regionale B/RS - Assistenti sociali - Interpreti - Bibliotecario.

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale amministrativo:

Gruppo regionale C/1 - Primi applicati - Vice archivista capo.

Gruppo regionale C/2 - Applicati - Archivista addetto alla Presidenza del Consiglio - Registratori zootecnici.

Ruolo del personale tecnico:

Gruppo regionale C/1 - Primi assistenti tecnici - Primo assistente disegnatore - Primo assistente tecnico caseario - Vigile sanitario capo - Primi addetti meccanografici.

Gruppo regionale C/2 - Assistenti tecnici - Assistenti disegnatori - Assistente tecnico caseario - Vigili sanitari - Addetti meccanografici.

Ruolo del personale di copia (1):

Gruppo regionale C 1 - Stenodattilografe bilingue.

Gruppo regionale C/2 - Stenodattilografe.

Ruolo del personale di copia (2):

Gruppo regionale C/1d - Dattilografe applicate.

Gruppo regionale C 2d - Dattilografe.

Ruolo speciale:

Gruppo regionale C/RS - Assistenti sanitarie visitatrici.

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 1:

Gruppo regionale S/M1 - Autista meccanico capo garage.

Gruppo regionale S/M2 - Autisti meccanici - Telefonisti.

Ruolo n. 2:

Gruppo regionale S/N1 - Capo operaio autista.

Gruppo regionale S/N2 - Operai autisti.

Ruolo n. 3:

Gruppo regionale S/01 - Operai specializzati.

Gruppo regionale S/02 - Operai qualificati.

Gruppo regionale S/03 - Operai generici.

Ruolo n. 4:

Gruppo regionale S/P1 - Usciere capo - Capi cantonieri.

Gruppo regionale S/P2 - Uscieri - Magazziniere - Cantonieri Giardinieri.

Gruppo regionale S/P3 - Inservienti - Custodi dei castelli.

Ruolo speciale:

Gruppo regionale S/RS - Controllori zootecnici e caseari ».

Art. 125:

L'articolo 125 è modificato come segue:

« E' concesso al personale il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti, nonchè nei giorni festivi consuetudinari locali.

L'orario di servizio del personale è stabilito dalla Giunta regionale.

Il personale sanitario, ostetrico, infermieristico e ausiliario addetto all'Istituto regionale materno ed infantile osservera l'orario di servizio stabilito, in campo nazionale, per le corrispondenti categorie di personale ospedaliero.

Gli agenti stradali e il personale forestale in servizio presso le Stazioni forestali osserveranno l'orario di servizio stabilito dagli appositi regolamenti speciali ».

Art. 129:

L'articolo 129, — modificato dall'articolo 1, lettera *a*) della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 2, — è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le supplenze del personale e le reggenze degli Uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell'ambito di ciascun servizio o ufficio o di servizi ed uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso ruolo e della stessa carriera.

Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Amministrazione competente, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità del personale.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore è corrisposta, a decorere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza fra gli assegni iniziali del posto di titolarità e quelli lordi iniziali previsti per il posto per il quale è conferito l'incarico.

Al personale di ruolo incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore i compensi per ore di lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure previste per i posti di incarico ».

Art. 132:

Il secondo comma dell'articolo 132 è soppresso.

Art. 135:

L'articolo 135 è modificato come segue:

« Il personale deve osservare l'orario di servizio stabilito dall'Amministrazione regionale.

Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l'orario normale, non solo se richiesto, ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.

Durante le riunioni del Consiglio e della Giunta e durante adunanze alle quali partecipino il Presidente, gli Assessori ed i consiglieri, un segretario addetto alla segreteria, un impiegato addetto all'archivio, due dattilografe e due o tre uscieri, a seconda delle esigenze, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio anche in ore non di servizio e fino al termine della riunione o dell'adunanza; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio oltre l'orario d'ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario ».

Art. 136:

L'articolo 136 è modificato come segue:

« Al personale, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi).

Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso dall'amministratore competente, su richiesta del personale, vistata dal dirigente di Assessorato o dal capo servizio.

Il godimento del congedo ordinario entro l'anno può essere rinviato ed interrotto soltanto per eccezionali esigenze di servizio; in tale caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Nel periodo di congedo ordinario annuale non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o di altro pubblico dovere.

Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Per comprovate necessità di servizio, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori competenti possono sospendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tal caso, al personale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale, nè la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti ».

Art. 145:

L'articolo 145 è modificato come segue:

« Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è valutato per intero agli effetti della anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione e previdenziali secondo le norme e modalità previste dalla legge.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici dello stipendio o del salario ».

Art. 163:

L'articolo 163 è modificato come segue:

« La Commissione di disciplina è così costituita:

a) per il segretario generale e per il vice segretario generale: dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che la presiede; da due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio e di cui il più giovane funge da segretario della Commissione; da un segretario

generale di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio; da un funzionario pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

b) per il rimanente personale della carriera direttiva e per il personale appartenente alla carriera di concetto: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da presidente; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalla Giunta; da tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza designati dal Consiglio; dal segretario generale o dal vice segretario generale, che funge anche da segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

c) per il personale delle carirere esecutiva ed ausiliaria: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da presidente; da due consiglieri regionali, designati dal Consiglio; dal segretario generale o dal vice segretario generale, che funge anche da segretario della Commissione; da un dipendente da altro Ente pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale ».

Art. 177:

L'articolo 177 è modificato come segue:

« Sono collocati a riposo d'ufficio gli impiegati e i salariati:

a) che dopo 15 anni di servizio utile a pensione siano diventati, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l'inabilità deve essere previamente accertata dall'Amministrazione;

b) che abbiano 40 anni di servizio utile a pensione;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall'esercizio delle proprie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l'anzianità di servizio;

d) che abbiano compiuto gli anni 65 ancorchè non abbiano maturato l'anzianità di servizio utile a pensione.

Sono, inoltre, collocati a riposo d'ufficio gli agenti forestali e gli agenti stradali che abbiano compiuto, rispettivamente, il cinquantacinquesimo od il sessantesimo anno di età ed abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario, gli agenti forestali e stradali saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l'anzianità di servizio utile al pensionamento; il provvedimento di collocamento a riposo deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento della Cassa e degli Istituti di previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali e le successive eventuali modificazioni ».

Art. 178:

a) Il secondo comma dell'articolo 178 è modificato come segue:

« Gli stipendi e salari annui iniziali di organico, le indennità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti dalle norme e dalle tabelle del regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione nonchè dalle norme e dalle tabelle dei regolamenti speciali ».

b) Il terzo comma dell'articolo 178 è modificato come segne:

« Il tratamento economico del personale è quello proprio del posto di tabella organica occupato in base a regolare deliberazione di nomina o di promozione ».

Art. 180:

Il primo comma dell'articolo 180 è modificato come segue:

« Al personale sono dovuti gli assegni accessori previsti dalle disposizioni di legge vigenti, la tredicesima mensilità, nonchè gli altri assegni o indennità stabiliti per i dipendenti civili dello Stato ».

Art. 181:

Il secondo comma dell'articolo 181 è modificato come segue:

« La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari ».

Art. 183:

L'articolo 183 è completato con l'aggiunta dei seguenti nuovi commi:

« Al primo ragioniere economo e al primo ragioniere dello Istituto regionale materno ed infantile è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di danaro rispettivamente nella misura di nette L. 15.000 e di nette L. 8.000.

Con deliberazioni di Giunta possono essere concesse, in via temporanea, indennità mensili di rischio a personale regionale temporaneamente incaricato di maneggio di danaro per necessità di servizio ».

Art. 184:

a) I primi tre commi dell'articolo 184 sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo comma:

« Gli stipendi ed i salari annui iniziali di organico del personale impiegatizio o salariato sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50% degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demeriti, del personale nella qualifica e nel posto di titolarità o in posti di corrispondenti qualifiche e stipendi o salari ».

b) Il quinto comma dell'art. 184 è modificato come segue:

« Gli aumenti periodici degli stipendi e salari sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta ».

c) Il penultimo comma dell'articolo 184 è soppresso.

Articoli 189 *e* 191:

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 189 sono trasferiti in calce all'articolo 191.

Art. 192:

L'articolo 192 è modificato come segue:

« Al personale statale o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico complessivo netto, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisito presso gli Enti di provenienza, una indennità fissa mensile di comando in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'eventuale maggior trattamento economico netto complessivo, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisibile per il posto regionale al quale il personale predetto è assegnato, tenuto conto della anzianità di servizio e di carriera maturata.

Qualora il trattamento economico complessivo di diritto acquisito presso gli Enti di provenienza sia uguale o superiore a quello complessivo previsto per il posto regionale di assegnazione, al personale statale di cui sopra non potrà essere corrisposta alcuna indennità di comando ».

Art. 198:

Il terzo comma dell'articolo 198 è modificato come segue:

« Il personale avventizio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 196 deve essere assunto per un breve periodo di esperimento di durata non superiore a tre mesi, trascorso il quale l'assunzione può essere confermata o prorogata per il periodo limitato alle esigenze e necessità di servizio e, comunque, per un periodo complessivo non superiore ad un anno ».

Art. 206:

Il primo comma dell'articolo 206 è modificato come segue:

« Al personale avventizio, compatibilmente con le esigenze di servizio e, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, spettano congedi ordinari annuali nella misura e secondo le norme in vigore per il personale di ruolo.

Al personale ausiliario addetto all'Istituto di assistenza materna ed infantile di Aosta, spettano congedi ordinari annuali nella misura prevista dall'apposito regolamento speciale per il funzionamento del predetto Istituto ».

Art. 213:

Il capoverso *a*) del quarto comma dell'articolo 213 è modificato come segue:

« *a*) Al personale pensionato dello Stato e di Enti pubblici locali titolare di pensione ordinaria e diretta ».

CAPO II

NUOVA PIANTA ORGANICA - CARRIERA A RUOLO APERTO.

AUMENTI PERIODICI BIENNALI DI STIPENDIO O SALARIO.

Art. 2.

Decorrenza della nuova pianta organica e dei relativi posti e retribuzioni tabellari.

La nuova pianta organica dei posti, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorere dal 1° agosto 1966, data nella quale sono soppressi i posti della tabella allegato *C*) al vigente regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione, ad eccezione dei posti tabellari del personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale, del personale sanitario e ausiliario addetto all'Istituto regionale materno ed infantile di Aosta e del personale addetto al Laboratorio regionale di igiene e profilassi.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a « ruolo aperto » relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dai successivi articoli della presente legge.

Per il personale sanitario e per il personale ausiliario addetto all'Istituto regionale materno ed infantile di Aosta resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo, con relativi emolumenti annui iniziali lordi, di cui alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 7, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni, sino all'avvenuta modificazione dello apposito vigente regolamento interno del predetto Istituto.

Per il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo di cui alla tabella allegato *C*) alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, con relativi emolumenti annui iniziali, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni, sino all'avvenuta approvazione dell'apposito regolamento speciale per il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale.

Per il personale addetto al Laboratorio regionale di igiene e profilassi, resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo con relativi emolumenti annui iniziali lordi, di cui al provvedimento del Consiglio regionale n. 136 in data 7 ottobre 1960, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni sino all'avvenuta modificazione dell'apposito vigente regolamento interno del predetto Laboratorio.

Per il personale non insegnante addetto agli Istituti scolastici e professionali dipendenti dalla Regione sono applicate le norme e le piante organiche degli appositi regolamenti speciali.

Art. 3.

Carriera a « ruolo aperto »

Al personale regionale di ruolo è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carriera a « ruolo aperto », che prevede, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione degli stipendi e salari di cui alle tabelle di attuazione della carriera a « ruolo aperto », annesse alla presente legge.

Art. 4.

Modalità per l'applicazione della carriera a « ruolo aperto ».

Il personale titolare di posti a ruolo ha diritto alla progressiva attribuzione di nuovi stipendi o salari in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità dei rispettivi ruoli delle quattro carriere.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione dei nuovi stipendi o salari, previsti a seconda delle carriere e dei ruoli, sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a « ruolo aperto » annesse alla presente legge.

Per ottenere l'attribuzione dei successivi nuovi stipendi o salari, il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al « distinto » nel triennio immediatamente precedente l'attribuzione del nuovo stipendio o salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Dalla anzianità di servizio conseguita e richiesta per l'attribuzione dei nuovi stipendi e salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica nel triennio di cui al punto 1) del precedente comma, nonchè i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 5.

Aumenti periodici biennali di stipendio o salario.

Al personale regionale di ruolo competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 2,50% del trattamento economico iniziale o del trattamento economico acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo di carriera a « ruolo aperto ».

L'anzianità per il calcolo di detti aumenti decorre dalla data di attribuzione del primo stipendio o salario e non è valutabile ai fini degli aumenti periodici biennali conseguibili nei successivi scatti di stipendio o salario, con l'attribuzione dei quali viene annullata l'anzianità conseguita nei precedenti scatti.

Nel caso di nomina o di promozione a posti di gruppo o di carriera superiore, al personale di ruolo che abbia maturato un trattamento economico, per stipendio o salario, superiore a quello iniziale previsto per il nuovo posto viene attribuito lo stipendio o salario iniziale del posto stesso, eventualmente maggiorato dell'importo di aumenti periodici, in modo che risulti uguale o immediatamente superiore al trattamento economico acquisito nel posto precedente, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e il numero degli anni stabiliti dalle annesse tabelle di sviluppo di carriera a « ruolo aperto » per conseguire l'attribuzione dei successivi scatti di stipendio o salario.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Assegnazione del personale di ruolo ai posti della nuova tabella organica.

Al personale di ruolo titolare di posti previsti dalla tabella Allegato *C*, annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, che, alla data del 1° agosto 1966, si trovi in attività di servizio, sarà inquadrato ai corrispondenti posti previsti dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge, con attribuzione delle relative qualifiche.

Nei casi di non esatta corrispondenza fra posti della precedente citata tabella e posti della nuova pianta organica, alla assegnazione del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica si provvederà secondo le seguenti modalità:

a) i titolari dei posti di contabile, di aiutante di segreteria e di applicato di biblioteca saranno inquadrati a posti di primo applicato della carriera esecutiva;

b) i titolari dei posti di vigili sanitari autisti saranno inquadrati a posti di vigili sanitari.

In via transitoria e fino ad avvenuta sistemazione straordinaria del personale di ruolo ed alla copertura dei posti previsti dalla nuova annessa tabella organica, al personale regionale di ruolo possono essere confermati, per comprovate esigenze di servizio e per un periodo non eccedente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi per espletamento di mansioni di grado superiore già affidati, con provvedimenti deliberativi, sino al 31 luglio 1966.

Art. 7.

Disposizioni e modalità per l'attribuzione dei nuovi stipendi e salari al personale già di ruolo.

In sede di prima applicazione della presente legge, al personale già di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale viene assegnato, in base alla valutazione dell'anzianità conseguita, secondo provvedimenti deliberativi, a ruolo chiuso, nel grado di appartenenza alla data del 1° agosto 1966, il nuovo stipendio o salario — anche non iniziale — previsto per i rispettivi ruoli delle quattro carriere.

Ai fini di cui al precedente comma, l'anzianità del personale di ruolo che abbia in precedenza prestato servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale o degli Enti ed Uffici assorbiti dall'Amministrazione stessa viene aumentata con il riconoscimento del quaranta per cento del periodo di servizio comunque prestato fuori ruolo.

Qualora all'atto dell'inquadramento nella nuova pianta organica non vi sia corrispondenza fra le qualifiche e relativi stipendi o salari della nuova pianta organica e quelli della precedente pianta organica a ruolo chiuso, al personale sarà attribuito lo stipendio o salario base annuo, anche non iniziale, della nuova tabella a ruolo aperto, uguale o immediatamente superiore allo stipendio base annuo acquisito nel ruolo chiuso, con la valutazione nel nuovo stipendio o salario della anzianità maturata nel ruolo chiuso.

Al personale che all'atto dell'inserimento nel ruolo aperto, consegua, per effetto di un avvenuto avanzamento nel ruolo chiuso, l'attribuzione di uno stipendio o salario minore di quello che avrebbe potuto ottenere se tale avanzamento non fosse avvenuto, sarà attribuito uno stipendio o salario uguale a quello che il personale avrebbe conseguito qualora non avesse fruito di un avanzamento nel ruolo chiuso.

Art. 8.

Aumenti biennali di stipendio o salario in sede di prima applicazione delle tabelle di sviluppo della carriera a «ruolo aperto».

All'atto dell'inserimento nella carriera a «ruolo aperto», al personale di ruolo viene attribuita, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio e di salario, una anzianità corrispondente alla eccedenza fra l'anzianità conseguita, in base a provvedimenti deliberativi, a ruolo chiuso nel grado di appartenenza e quella richiesta per l'attribuzione del nuovo stipendio o salario, oltre alla valutazione dell'anzianità già maturata per effetto di particolari riconoscimenti ai sensi di legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, al personale di ruolo che, per effetto di particolari sistemazioni di cui ai successivi articoli, viene inquadrato a posti di carriera e di gruppo per i quali sono previsti stipendi o salari base annui superiori a quelli base annui maturati nei precedenti posti ricoperti a ruolo chiuso, è attribuito lo stipendio o salario del nuovo posto senza valutazione, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio o salario dell'anzianità di grado e di servizio conseguita nel ruolo chiuso.

Al personale di ruolo che abbia maturato un trattamento economico superiore per stipendio o salario, con eventuale indennità di incarico per mansioni di grado superiore, al trattamento economico iniziale previsto per il nuovo posto, si applica la norma di cui al 3° comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 9.

Inquadramento straordinario di personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica e modalità per la copertura dei posti di organico vacanti della carriera direttiva.

In via transitoria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova pianta organica annessa alla presente legge, il personale di ruolo, ad eccezione di quello titolare di posti di gruppo *A* (carriera direttiva), in possesso del prescritto titolo di studio e che alla stessa data abbia espletato lodevolmente per almeno un biennio le mansioni di posti di grado superiore alla qualifica del posto di titolarità oppure in posti di organico modificati dalla nuova pianta organica, potrà essere inquadrato, in via straordinaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova pianta organica, ai corrispondenti nuovi posti di grado superiore o modificati, con valutazione, esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera a ruolo aperto, del quaranta per cento del servizio di ruolo prestato a «ruolo chiuso», in posti di grado superiore e con riconoscimento totale del servizio prestato a «ruolo chiuso» nei posti modificati, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 7.

Al personale di ruolo che, inquadrato o sistemato in via straordinaria ai sensi del presente articolo, consegua l'attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello attribuibile con il normale inquadramento previsto dal precedente articolo 7, viene corrisposto un assegno «*ad personam*» riassorbibile, per effetto dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici e dei successivi scatti di stipendio o salario, in misura corrispondente alla differenza fra i predetti due trattamenti economici.

I provvedimenti di inquadramento in via straordinaria di cui al comma precedente saranno adottati, secondo la rispettiva competenza, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta o degli Assessori competenti, sentito il parere della Commissione interna del personale ed eventualmente il parere delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione stessa.

Per la copertura dei posti della carriera direttiva che risulteranno vacanti ad avvenuto normale inquadramento del personale ai posti della nuova pianta organica, si provvederà, in relazione alle esigenze dei servizi regionali, tramite concorsi pubblici o interni, per titoli ed esami da espletarsi entro il termine di otto mesi dalla data di promulgazione della presente legge.

Potrà essere ammesso, in via straordinaria, ai primi concorsi previsti dal comma precedente il personale già di ruolo, appartenente alla carriera di concetto, che non sia in possesso del prescritto titolo di studio ma che abbia espletato, per almeno due anni alla data di promulgazione della presente legge, mansioni di grado superiore relative ai posti della carriera direttiva.

Ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti, già titolari di posti di ruolo presso l'Amministrazione regionale, si applicheranno i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 7, per quanto concerne la valutazione del servizio fuori ruolo.

Per la prima copertura dei seguenti posti della nuova pianta organica, da effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente articolo, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio:

1) un posto di ragioniere (carriera di concetto - gruppo regionale B/2) presso l'Ufficio contabilità dell'Assessorato delle finanze;

2) un posto di segretario (carriera di concetto - gruppo regionale B/2) presso i Servizi di assistenza e previdenza dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale;

3) un posto di capo vigili sanitari (carriera esecutiva - gruppo regionale C/1) presso i servizi sanitari dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale;

4) un posto di usciere (carriera ausiliaria - gruppo regionale S/P2) presso il Servizio custodia.

Il personale titolare di posti «fuori organico» *ad personam*, avente una anzianità di servizio di almeno venti anni alla data del 1° agosto 1966 e che sia in possesso del prescritto titolo di studio, sarà inquadrato a posti di ruolo della nuova pianta organica per le mansioni corrispondenti a quelle espletate fuori organico, con il riconoscimento dell'anzianità acquisita in base a provvedimenti deliberativi nella posizione *ad personam* fuori organico.

Art. 10.

Inquadramento di personale iscritto nei ruoli speciali transitori

In sede di primo inquadramento del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica, il personale di gruppo *B* tuttora compreso nei ruoli speciali transitori e che abbia espletato dalla data di iscrizione nei ruoli speciali stessi mansioni assimilabili a quelle dei posti di ragioniere, potrà essere inquadrato in posti vacanti del ruolo del personale di Ragioneria della carriera di concetto.

CAPO IV

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA A RUOLO DI PERSONALE AVVENTIZIO, GIORNALIERO E INCARICATO

Art. 11.

Sistemazione straordinaria a ruolo di personale fuori ruolo a posti iniziali delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria, e modalità per la copertura dei posti iniziali della carriera direttiva.

In sede di prima applicazione delle presente legge, si provvederà alla sistemazione e all'inquadramento in via straordinaria a ruolo ai posti iniziali previsti nei rispettivi ruoli delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria del personale avventizio giornaliero e incaricato che alla data del 1° agosto 1966 abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione regionale.

Per la copertura dei posti iniziali dei ruoli della carriera direttiva si provvederà, in relazione alle esigenze dei Servizi regionali, tramite concorsi pubblici o interni, per titoli ed esami, da espletare entro il termine di un anno dalla data di promulgazione della presente legge.

Ai primi concorsi interni potranno essere ammessi, in via straordinaria, anche coloro che alla data di promulgazione della presente legge abbiano prestato almeno un anno di ininter-

rotto e lodevole servizio fuori ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale in posti della carriera direttiva e con funzioni relative a posti della carriera stessa.

Ai vincitori di concorsi di cui al comma precedente, già in servizio quali fuori ruolo presso l'Amministrazione regionale, si applicheranno all'atto dell'inserimento a ruolo, i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 17, per quanto concerne la valutazione del servizio fuori ruolo.

E' escluso dalla sistemazione e dall'inquadramento straordinario a ruolo, il personale incaricato già titolare di pensione o che abbia espletato per incarico prestazioni particolari senza un rapporto di pubblico impiego in base ad uno stato giuridico ed economico corrispondente a quello previsto per il personale della Regione dalle norme e dalle tabelle organiche del regolamento organico regionale.

E', altresì, escluso dalla sistemazione straordinaria a ruolo il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età e non abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 12.

Provvedimenti riguardanti la sistemazione e l'inquadramento del personale

Ad avvenuto inquadramento del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica annessa alla presente legge, con separati provvedimenti deliberativi del Consiglio e della Giunta, secondo la rispettiva competenza, si provvederà alla sistemazione straordinaria a ruolo del personale regionale avventizio, giornaliero e incaricato, di cui al successivo articolo, nel seguente ordine:

1) Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale avventizio;

2) Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale giornaliero;

3 Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale incaricato.

Art. 13.

Requisiti e titoli di studio richiesti per la sistemazione straordinaria a ruolo

Sarà sistemato e inquadrato in via straordinaria a ruolo, a posti iniziali dei ruoli organici delle rispettive carriere, il personale di cui ai precedenti articoli che sia in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ai posti stessi e che abbia disimpegnato senza demerito, dal 1° agosto 1964 in poi, mansioni analoghe o assimilabili a quelle proprie dei posti iniziali dei ruoli organici in cui viene inquadrato in via straordinaria

Il possesso del requisito del disimpegno senza demerito di mansioni, di cui al precedente comma, deve risultare da dichiarazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo.

Per la sistemazione del personale femminile addetto a servizi di copia si applicano le norme transitorie dell'articolo 15.

Art. 14.

Modalità per la sistemazione straordinaria a ruolo

Il personale di cui ai tre precedenti articoli, da sistemare e inquadrare in via straordinaria a ruolo, deve presentare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di sistemazione straordinaria a ruolo ai sensi della presente legge.

Nella domanda il personale deve precisare il posto iniziale di organico dei rispettivi ruoli delle quattro carriere in cui chiede di essere inquadrato in via straordinaria a ruolo.

Alla domanda, redatta in carta legale e indirizzata al Presidente della Giunta regionale, debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio, in originale o in copia notarile;

b) dichiarazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, dalla quale risultino precisate le mansioni espletate senza demerito dal richiedente nel periodo dal 1° agosto 1964 in poi.

Le domande di sistemazione straordinaria a ruolo saranno sottoposte all'esame e al parere di una Commissione consultiva composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, suo delegato, quale presidente della Commissione;

b) da due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza designati dal Consiglio regionale;

c) dal segretario generale dell'Amministrazione regionale;

d) da tre rappresentanti del personale, uno per ogni categoria (avventizi, giornalieri, incaricati) e per ogni organizzazione sindacale rappresentata, designati per sorteggio dalla Commissione interna del personale regionale.

Un funzionario dell'Ufficio personale fungerà da segretario della Commissione.

La Commissione esprimerà parere sulle domande e formulerà proposte di inquadramento a ruolo del personale richiedente.

Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza della maggioranza semplice dei componenti della Commissione.

Art. 15.

Norme transitorie particolari per la sistemazione straordinaria a ruolo di personale femminile addetto a servizi di copia

Il personale femminile avventizio e giornaliero addetto a servizi di copia sarà inquadrato, indipendentemente dalle mansioni espletate dal 1° agosto 1964 in poi, a posti iniziali di dattilografa previsti nel ruolo del personale di copia (2) della carriera esecutiva.

Art. 16.

Non applicabilità delle disposizioni transitorie a particolari categorie di personale

Le disposizioni transitorie del presente capo IV, relative alla sistemazione straordinaria a ruolo e alla copertura dei posti iniziali della carriera direttiva non sono applicabili:

a) al personale sanitario in servizio con mansioni relative a posti della carriera direttiva, per la nomina ai quali sono in vigore particolari norme delle leggi sanitarie;

b) al personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale;

c) al personale che presti servizio presso Istituti scoalstici della Regione.

Art. 17.

Trattamento economico del personale avventizio, giornaliero e incaricato sistemato a ruolo in via straordinaria

Al personale avventizio, giornaliero e incaricato, sistemato a ruolo, con la presente legge, in via straordinaria a posti iniziali dei ruoli organici è attribuito lo stipendio o il salario iniziale previsto per i posti dei rispettivi ruoli con la valutazione, nella misura del quaranta per cento, ai fini della attribuzione dei successivi stipendi o salari, del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato prima della sistemazione a ruolo.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio o salario, il periodo di servizio prestato prima della sistemazione straordinaria a ruolo dal personale avventizio sarà valutato nella misura di un terzo.

Il personale avventizio sistemato in via straordinaria a ruolo conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio e nei successivi stipendi o salari conseguibili per effetto della « carriera aperta », l'eventuale eccedenza della retribuzione principale maturata per stipendio o salario ed eventuale indennità di incarico quale avventizio sulla nuova retribuzione base (stipendio o salario iniziale) prevista per il nuovo posto attribuito in sede di sistemazione straordinaria a ruolo.

Art. 18.

Concorsi interni e riserva di posti per il personale non di ruolo non sistemato in via stràordinaria a ruolo

E' stabilita una riserva di posti iniziali di organico delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in misura del cinquanta per cento dei posti rimasti disponibili dopo l'avvenuta sistemazione straordinaria a ruolo, a favore del personale non di ruolo assunto in servizio nel periodo dal 2 agosto 1964 al 31 luglio 1965; i posti riservati saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli e per esami, al personale che risulti idoneo nei concorsi.

Qualora, ad avvenuto espletamento dei concorsi interni, risultino ancora vacanti posti iniziali di organico, sarà stabilita una ulteriore riserva di posti iniziali di organico delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in misura del cinquanta per cento dei posti disponibili, a favore del personale non di ruolo assunto in servizio nel periodo dal 1° agosto 1965 al 31 luglio 1966, i posti riservati saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli e per esami, al personale che risulti idoneo nei concorsi.

E' escluso dai concorsi interni, previsti dal presente articolo, il personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età.

In sede di prima copertura di un posto di traduttore (carriera di concetto - gruppo regionale B/2) presso l'Ufficio stam-

pa e di un posto di primo applicato (carriera esecutiva - gruppo regionale C/1) presso l'Ufficio assessorato dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, potrà essere ammesso ai concorsi interni, di cui ai commi precedenti, il personale non di ruolo che non sia in possesso del prescritto titolo di studio ma che risulti in servizio da almeno un triennio alle dipendenze della Amministrazione regionale alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso interno.

Art. 19.

Assorbimento ed inquadramento di personale statale in servizio presso la Regione

Il personale di ruolo dello Stato, ad eccezione del personale della carriera direttiva, che, alla entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno due anni presso la Regione potrà essere assunto nei ruoli del personale regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza. Esso sarà inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica, e godrà del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.

In relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale, il personale di cui al primo comma del presente articolo potrà essere inquadrato anche in un ruolo diverso da quello di provenienza, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Al personale contemplato nel presente articolo potrà essere conferita una qualifica superiore a quella rivestita nell'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso dell'anzianità e dei titoli di studio e di servizio richiesti per il nuovo posto e per la nuova qualifica superiori.

Per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di grado al personale di cui ai precedenti commi, ai fini dello sviluppo della carriera economica e degli aumenti periodici degli stipendi e salari, si applicheranno le norme previste dalla presente legge per il personale della Regione.

La domanda di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale statale dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale della carriera direttiva dello Stato, che alla data di promulgazione della presente legge presti ininterrotto servizio da almeno un anno presso la Regione, potrà essere ammesso, in relazione alle esigenze dei servizi regionali, alla partecipazione ai primi concorsi interni indetti per la copertura di posti d'organico vacanti della carriera direttiva.

Art. 20.

Sistemazione straordinaria di personale incaricato

Il personale regionale incaricato avente almeno 15 anni di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale potrà essere inquadrato a ruolo in via straordinaria, a posti per i quali siano previste mansioni corrispondenti a quelle espletate dal personale stesso sino alla data del 1° agosto 1966, con valutazione, esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera a ruolo aperto del quaranta per cento del servizio fuori ruolo prestato sino alla data suddetta.

Per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale di cui al precedente comma si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio e dal limite massimo di età.

Art. 21.

La copertura delle maggiori spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in annue lire centotre milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli della parte SPESA del bilancio regionale riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali — è assicurata dallo stanziamento di lire centotre milioni del capitolo 111 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario 1966 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento.

Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per il corrente anno finanziario 1966, previste in lire quarantaquattro milioni per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1966, sono approvati i seguenti provvedimenti di variazione allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966: gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli della parte SPESA del bilancio, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali, sono aumentati dei sottoindicati singoli corrispondenti importi, per complessive lire quarantaquattro milioni, con prelievo delle singole corrispondenti somme, per complessive lire quarantaquattro milioni, dal sopramenzionato capitolo 111 della parte SPESA del bilancio stesso:

Capitolo numero	Aumento della previsione (Variazione in più)
—	—
12	1.334.565
13	4.709.210
14	1.539.225
15	3.496.305
16	2.433.030
17	1.334.565
29	102.330
163	3.185.050
164	1.129.905
169	1.027.570
263	2.157.480
285	4.708.810
286	3.598.635
347	3.854.460
421	2.929.220
422	409.325
428	1.321.775
485	2.878.055
496	1.850.485
	44.000.000

Art. 22.

Allegati alla legge

Sono annessi alla presente legge e ne fanno parte integrante i seguenti allegati:

ALLEGATO *A*: Tabella di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti la tabella riassuntiva delle carriere e venti tabelle di sviluppo di carriera economica per i vari gruppi del personale regionale.

ALLEGATO *B*: Nuova pianta organica dei posti e del personale della Amministrazione regionale.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1966

BIONAZ

(1079)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.